

## **Regolamento Comunale per la disciplina dell'armamento del Corpo di Polizia Locale.**

ART. 1 – Disposizioni generali.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

ART. 2 – Tipo delle armi in dotazione.

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9X21.

Il modello viene scelto, con determina del Comandante del Corpo, fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

ART. 3 – Numero delle armi in dotazione.

Il numero complessivo delle armi in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. maggiorato di un'arma come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato e modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo, all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza. L'istituzione dell'armeria non è necessaria in quanto il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non sono superiori a duemila cartucce.

ART. 4 – Servizi svolti con armi e senza armi.

Nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati, tutti i servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale sono svolti dagli addetti al servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono altresì prestati con armi i servizi di collaborazione con forze di Polizia di Stato, previsti dall'art. 3 della legge 7 marzo 1985, n° 65, salvo sia diversamente disposto dal Sindaco.

Sono svolti senza armi i seguenti servizi:

- a) servizi interni agli uffici;
- b) servizi a fini educativi nella scuola;
- c) servizi di rappresentanza in cerimonie religiose cortei funebri.

Servizi svolti senza armi salvo sia diversamente disposto dal Sindaco:

- a) servizi all'interno di ospedali o residenze sanitarie;
- b) servizi prestati da personale distaccato presso altri uffici dell'ente;
- c) servizi di rappresentanza, con o senza gonfalone, e in cerimonie istituzionali.

#### ART. 5 – Assegnazione dell'arma.

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, per i servizi di cui al precedente art. 4, l'arma, dotata di due caricatori e relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Pubblica Sicurezza con provvedimento disposto dal Sindaco per un periodo determinato, che provvede annualmente alla sua revisione.

I provvedimenti di cui al punto che precede, sono comunicati al Prefetto e sono annotati nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

#### ART. 6 – Modalità di porto dell'arma.

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 in tutti i casi di impiego dell'uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale svolgono i servizi di cui all'art. 4 del presente regolamento, nell'ambito del territorio dei Comuni convenzionati di Roncade, Quarto d'Altino, Meolo e Silea.

Il personale di cui al precedente comma, svolge i servizi munito dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portando l'arma nella fondina esterna con caricatore inserito senza colpo in canna e caricatore di riserva nell'apposito porta-caricatore.

Il Comandante ed il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando sono in uniforme.

I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio degli enti convenzionati (Roncade, Quarto d'Altino Meolo e Silea) dagli addetti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono svolti senza l'arma in dotazione.

Il porto dell'arma è consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. E' consentito il porto dell'arma fuori dal territorio degli enti convenzionati (Roncade, Quarto d'Altino, Meolo e Silea) nei servizi di scorta ai plichi elettorali e per i servizi di collegamento autorizzati dal Comandante della Polizia Locale.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### ART. 7 – Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale degli enti convenzionati (Roncade, Quarto d'Altino, Meolo e Silea) per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito dell'arma.

Il Sindaco di Roncade, nei casi previsti dal presente articolo, comunica al Prefetto ed al Sindaco territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

#### ART. 8 – Tenuta e custodia delle armi.

L'arma è prelevata presso il consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5 nell'apposito registro di carico e scarico le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

Le armi e le munizioni sono conservate con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

Gli armadi metallici corazzati sono dotati di celle personali le cui porte devono essere sempre chiuse a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia delle chiavi assegnate.

Copia di riserva delle chiavi e/o dell'eventuale numero della combinazione dell'armadio e delle singole celle di sicurezza, sono conservate a cura del Comandante, in busta sigillata, controfirmata da ogni assegnatario delle armi, in un'altra cassaforte del Comando.

L'arma assegnata e il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:

1. quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
2. durante il periodo di aspettativa e maternità;
3. quando previsto da un provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante del Corpo.

ART. 9 – Doveri del consegnatario (Comandante o suo delegato).

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

1. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni ad egli affidate;
2. la tenuta del registro e della documentazione inerente all'armamento;
3. l'effettuazione dei periodici controlli delle armi e delle munizioni in dotazione agli addetti del Corpo.

ART. 10 – Doveri dell'assegnatario.

L'addetto al Corpo di Polizia Locale, al quale l'arma da sparo è assegnata in via continuativa, deve:

1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e le munizioni assegnate;
2. custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica;
3. rapportare al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento della stesse e delle munizioni;
4. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
5. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di cui all'art. 11 del presente regolamento;
6. fare denuncia in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi dell'armadio e/o quelle delle celle di sicurezza, dell'arma o delle relative dotazioni personali agli organi competenti dandone immediata comunicazione al Comandante o al personale più alto in grado presente in servizio;
7. effettuare la manutenzione ordinaria e la pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento;
8. non lasciare mai incustodite l'arma e le munizioni;

ART. 11 – Addestramento

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e aver superato ogni anno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento con armi comuni da sparo.

A tal fine il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza al Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito la certificazione sanitaria, comprovante il possesso dell'idoneità psico-fisica normalmente prevista per il rilascio/rinnovo della licenza di cui all'art. 42 del T.U.L.P.S..

I provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Il Comandante può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

ART. 12 – Norme integrative.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge n. 65/86, del D.M. n. 145/1987, della Legge n. 110/75 e successive modificazioni ed integrazioni, del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 ed ogni altra vigente disposizione in materia.

ART. 13 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, composto di 13 articoli, entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la pubblicazione all'albo pretorio e la successiva trasmissione al Ministero degli Interni, al Prefetto della Provincia di Venezia, ed al Sindaco di Meolo.